



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**SEZ. CIVILE – GRUPPO 1**  
**PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice, dott.ssa Roberta Brera  
 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE**  
**piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**  
**art. 70, co. 8 CCII**

Nella procedura ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. CCII introdotta nell'interesse di: **BRANDI Valerio** (C.F. BRNVLR93M11G273R), in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona E. Oliviero e con l'ausilio del Gestore della Crisi, dott.ssa VERA MICHIELETTI

Richiamato il decreto ex art. 70 CCI reso da questo Giudice in data, che qui si ritrascrive:

**DECRETO EX ART. 70 CCII**

*Il Giudice delegato,*

*Vista la domanda per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., depositata nell'interesse di: **Brandi, Valerio** ( C.F. BRNVLR93M11G273R), residente in (AL), Via n. rappresentato e difeso dall'Avv. Simona E. Oliviero  
 Sentito il ricorrente, il difensore e il Gestore della crisi all'udienza dell'11.12.2025 sulle integrazioni richieste dal G.E. ;*

*Vista la nota integrativa con allegata la relazione particolareggiata depositata in data 25.11.2025 contenente a pag 7 modifica migliorativa del piano (messa a disposizione di euro 600 mensili per 72 mesi);*

*Verificate preliminarmente la documentazione allegata e le condizioni richieste dall'art. 69 c.c.i.i. ;*

*Rilevato che con la suddetta integrazione il ricorrente, ha proposto, in sostituzione di quello già oggetto del ricorso originario, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevede:*

*- il pagamento, in sei anni dall'omologazione, di 600 euro mensili per totali euro 43.200 a fronte di un indebitamento di circa 100.000 euro (incluse le spese della procedura) con soddisfazione nella misura del 100%, delle passività assistite da privilegio e di quelle in prededuzione e nella misura del 40 %, circa dei restanti creditori chirografari.*

*Ritenuta la domanda ammissibile;*

*Visto l'art. 70 c.c.i.*

**DISPONE:**

*a) la pubblicazione della domanda e del piano, nonché della integrazione depositata in data 25.11.2025 in apposita area del sito web del Tribunale di Alessandria;*

*b) che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori e che l'o.c.c. depositi in formato telematico prova delle comunicazioni;*

*Avverte i creditori:*

*- che debbono comunicare all'o.c.c. un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;*



- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'o.c.c. indicato nella comunicazione;

- che sulla base delle eventuali osservazioni pervenute e delle modifiche apportate, in conseguenza di esse, questo Giudice disporrà sull'omologa del piano, dopo averne verificato l'ammissibilità e la fattibilità, con efficacia vincolante per tutti i creditori; in particolare, il piano potrà essere ugualmente omologato, pur quando ne sia stata contestata la convenienza, se questo Giudicante riterrà che comunque il credito dell'opponente potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;

- che la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi, a norma dell'art. 70, comma 1 ed è impugnabile ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i.

DISPONE

altresi

che la Cancelleria, non appena decorsi i termini dell'art. 70, co. 6, per la relazione dello o.c.c., rimetta il fascicolo a questo Giudice per il giudizio di omologa, unitamente alle eventuali osservazioni dei creditori, alla relazione ed alla eventuale proposta dell'o.c.c. (non vi è infatti fissazione di udienza camerale, diversamente da quanto avveniva nel vigore dell'abrogato art. 12 bis l. 3/2012);

\* \* \*

Inoltre, vista l'istanza del debitore, a norma dell'art. 70, co. 4, c.c.i.i.; rilevato che l'art. 70, co. 4, c.c.i.i. menziona tanto il divieto o la sospensione di azioni esecutive o cautelari in corso, come misura protettiva "tipica" (1° periodo), quanto le "altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento" (2° periodo: si tratta di una formulazione ampia che comprende misure protettive diverse dal blocco delle azioni esecutive individuali e non specificamente tipizzate, ma la cui funzione è quella di preservare il patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori, anche attraverso una limitazione dei poteri dispositivi del debitore);

P.Q.M.

dispone, fino alla conclusione della procedura con la sentenza di omologa del piano o con il decreto di diniego di omologa, **il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente.**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza

Alessandria, 14.12.2025

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Brera

Rilevato che il Gestore ha effettuato le comunicazioni previste dalla legge e dal decreto (cfr. relazione del 12.02.2026) e nessuno dei creditori coinvolti ha presentato osservazioni; che, in particolare, il creditore spa ha precisato che il proprio credito ammonta ad euro 14.037,39 ; che, pertanto la proposta del debitore è quella già indicata nel ricorso e nella relazione del Gestore, e prevede la corresponsione ai creditori della somma complessiva di euro 43.200,00 mediante versamento mensile di euro 600,00 per i prossimi 6 anni, e, quindi, al termine del periodo i creditori verranno soddisfatti nel seguente modo:

- Creditore prededucibile al 100%
- Creditori privilegiati al 100%
- Creditori chirografari al 47% circa (la percentuale inizialmente prevista era del 40%).

Ritenuto che, nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni- deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili.

Rilevato che nel caso di specie, in cui ricorre la prima fattispecie astratta, le modifiche apportate al piano sono da un lato necessitate e dall'altro sono minime, dal punto di vista contenutistico, e quindi tali da non dovere coinvolgere nuovamente i creditori;



Rilevato che, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- la parte istante è qualificabile come **consumatore** ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii.;
- è dimostrato lo stato di **sovraindebitamento** di parte ricorrente;
- la parte ricorrente odierna **non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- **non sussistono le condizioni ostative** di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente:
  - o non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - o non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, ...
- al ricorso è **allegata la documentazione prevista** ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI **nonché la relazione dell'OCC**, da cui risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, e la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi.

Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ribadito che non emergono profili di inammissibilità o di infattibilità della iniziativa, ed in assenza di contestazioni di convenienza (rimesse all'impulso di parte), il piano può essere omologato;

Ritenuto che non emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda;

P.Q.M.

Visti gli articoli 67 e 70 CCI, così provvede:

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **BRANDI Valerio** (C.F. BRNVLR93M11G273R),

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, procedendo in conformità al disposto degli artt. 71 e seguenti CCI;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi; Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore dal deposito sul sito del Tribunale di Alessandria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Dichiara chiusa la procedura;

Alessandria, 17.02.2026

Il Giudice  
Dott.ssa Roberta Brera

